

Maria Catena Guastella

Avvocato

Studio legale via Firenze, 46 - 97019 Vittoria
tel. 0932 862363 fax 0932 802419
C.F. GSTMCT62L52M088Y P.I. 01118200888
e-mail avvocatoguastella@virgilio.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

PER: la sig.ra FALCONERI ELEONORA, nata a Ragusa il 13/10/1980 (C.F.FLCLNR80R53H163G) residente ad Acate in via Adua, 118, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Maria Catena Guastella, (C.F. GSTMCT62L52M088Y), che dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente fax n. 0932 802419 o al seguente indirizzo Pec: mariacatena.guastella@pec.ordineavvocaticatania.it, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Vittoria via Firenze, 46

Ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAGUSA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;



Nei confronti di **Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/ 2017**, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della signora Ingallinella Lilia nelle graduatorie ad esaurimento indicate risulterebbero interessati e per posizione e per punteggio.

FATTO

La signora Falconeri è un'insegnante precaria abilitata alla professione docente per avere conseguito diploma magistrale nell'a.s. 1997/98 presso l'Istituto Magistrale Statale di Vittoria "G. Mazzini", in virtù del titolo conseguito la ricorrente è attualmente inserita nella II fascia della graduatoria di Circolo e d'Istituto, quindi nelle graduatorie che le riconoscono possibilità di accesso a supplenze brevi e non è certamente individuabile per contratti a tempo indeterminato. Ha altresì superato il concorso del 1999 per la scuola primaria, ed in virtù di ciò la ricorrente risultava iscritta nelle Graduatorie Permanenti (oggi Graduatorie ad Esaurimento), fino al triennio 20011/2014. Ma non avendo presentato domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie per il triennio in corso la signora Falconeri è stata cancellata. Il Decreto ministeriale n. 235/2014, rinvia, per tutto quanto in esso non previsto alle disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4.6.2004, che oltre a prevedere la permanenza in graduatoria degli aspiranti docenti a mezzo domanda da presentarsi nei termini di aggiornamento, tuttavia è consentito al docente che abbia ommesso di presentare l'aggiornamento di essere reinserito con il punteggio maturato all'atto della cancellazione. Ciò lascia facilmente desumere che l'ipotesi in cui incorre il docente che omette di aggiornare la propria posizione non è una nullità assoluta o un difetto insanabile. Argomentazione che trova la sua ragione anche nella sentenza del Consiglio di Stato sez. sesta n. 3658 del 17.4.2014, che, intervenendo sull'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento per i docenti che non avevano presentato domanda di aggiornamento nei termini previsti dal Decreto del Miur, ha affermato il principio per cui “ con riferimento ai parametri



costituzionali desumibili dagli artt.3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, agli effetti della legge 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima". Quindi resta confermato che l'omissione comporta una esclusione, ma non assoluta. Il che ci fa ragionevolmente affermare che, oggi, se, quanto disposto dalla suddetta sentenza, fosse stato adottato (vale a dire se l'Ufficio Scolastico Provinciale, come disposto dal Consiglio di Stato avesse dato l'avvertimento alla ricorrente dell'aggiornamento della graduatoria) la ricorrente certamente sarebbe nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola Primaria, situazione che ha generato l'impossibilità di accedere alla stabilizzazione dopo molti anni di precariato e, paradossalmente, anche in presenza di posti disponibili per l'immissione in ruolo, in palese violazione anche delle normative comunitarie..

Con sentenza **n. 1973/2015**, il **Consiglio di Stato** ha, altresì, ribadito che il **diploma magistrale**, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è **titolo abilitante** a tutti gli effetti di legge ed ha stabilito che "... i criteri stabiliti dal D.M. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..." *ergo* i diplomati magistrali "... vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento ...". A seguito di ciò la ricorrente ha inviato diffida all'USP di Ragusa per ottenere l'inserimento nelle graduatorie relative all'Infanzia ed alla Primaria, ma l'Amministrazione, in palese contrasto con quanto chiarito dalle due sopradette pronunce del Consiglio di Stato, ha ritenuto di non dare corso alla richiesta.

DIRITTO



Preliminarmente appare opportuno sottolineare in questa sede che la trasformazione delle graduatorie in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) ha cambiato la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle predette graduatorie. Le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti non sono procedure concorsuali, sottraendosi così alla giurisdizione amministrativa e appartenendo invece al Giudice Ordinario, per pacifico, costante e consolidato orientamento della Suprema Corte e del Consiglio di Stato. Trattasi, infatti, di "diritto soggettivo", avendo come oggetto la pretesa (inserimento in graduatoria) della conformità alla legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l'eventuale assunzione ed i cui fatti costitutivi sono dati dal possesso del titolo (**Consiglio di Stato sez.VI, n. 5794 del 24.11.2014; sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013; Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; TAR Lazio, Roma, Sez.III Bis, n. 4337 del 19.04.2014**). Nel caso che ci occupa la ricorrente chiede l'inserimento in graduatoria quindi l'accertamento della illegittimità e la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui escludono il nominativo della ricorrente, negando alla stessa la possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

A fugare ogni dubbio, laddove ancora esistente, il D.M. 235/2014 all'art.11, comma 6 recita: " La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro"

FUMUS BONI JURIS

L'art.1 della Legge 124/1999 ha di fatto modificato il modo di assumere i docenti da inserire di ruolo nelle scuole, di fatto sopprimendo il concorso per soli titoli e trasformando le graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L'accesso ai ruoli è stato demandato per la metà dalle predette graduatorie suddivise in varie fasce. La terza fascia delle graduatorie permanenti, ex Decreto Legge 3 Luglio 2001 n. 255 , convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333, individua in detta fascia coloro che hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami



anche solo per acquisire l'abilitazione, coloro che fossero inseriti, al momento dell'entrata in vigore della L.124/1999, in una graduatoria utile per l'assunzione per il personale non di ruolo, e, con la L.143/2004, accedono a tale fascia anche gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento.

La legge 296/2006, contenente misure per la stabilizzazione del personale precario della scuola, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, ma facendo salvo l'inserimento dei docenti in possesso di abilitazione, e ciò in quanto dal 2007 non sarebbe più stato possibile l'inserimento di nuovi aspiranti docenti, se non dopo aver esaurito la graduatoria. La signora Falconeri ha conseguito il titolo abilitante antecedentemente alla chiusura delle graduatorie e paradossalmente, per la Scuola Primaria ne risultava inclusa fino al 2014.

L'art.194, c.1, del D.Lgs. 297/1994 sancisce che “ Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento **del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne**”. La superiore disposizione, abrogata con la L.226/2005, tuttavia sancisce che le disposizione non sono abrogate *sic et simpliciter*, ma continuano ad applicarsi per le classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti e conseguentemente agli alunni iscritti (si da giungere all'a.s. 2001/2002) ed ancora **all'art. 197 c.1** del suddetto decreto legislativo si afferma che “ A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità** a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e **dell'istituto magistrale abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed **all'insegnamento nella scuola elementare**”. A rafforzare tale assetto normativo è intervenuto il Decreto Ministeriale n. 175/1997 che nelle premesse afferma che “... è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai



titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”, sancendo poi che viene istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado il cui conseguimento di diploma di maturità non avrà valore abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari e non sarà idoneo all'insegnamento nelle scuole materne (art.3 c.1). In buona sostanza i titoli di studio conseguiti con maturità a seguito di corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati nell'a.s. 1997/1998 comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 conservano in via definitiva e permanente il loro valore abilitante e di idoneità. Dello stesso tenore il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (G.U. n.111 del 15/05/2014) nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 03813/20013 dell'11.09.2013.

Esaustiva e dirimente la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che ha definitivamente riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale purchè conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dichiarando altresì l'illegittimità del D.M. 235/2014 laddove non consente agli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione di domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017. Non v'è dubbio, infatti, che la ricorrente, pur essendo abilitata all'insegnamento, ha visto disconosciuto il proprio titolo a causa di una errata applicazione normativa a suo danno, come affermato dal Consiglio di Stato, che riconosce che i diplomati magistrali “...al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante...” . la circostanza che tale valore infine viene riconosciuto solo nel 2014, non può impedire l'inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, e pertanto risulta “... fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie...” le stesse in cui “...avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale , anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha



riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per le assunzioni a tempo indeterminato ..." (Cons. di Stato n. 1973/2015).

L'efficacia di tale pronuncia di portata rilevante per la posizione della ricorrente, ha valenza è *erga omnes* trattandosi di un annullamento che attiene al decreto ministeriale avente, quale applicazione amministrativa, contenuto di carattere generale, pertanto la decisione ha effetto anche nei confronti di chi, non ha impugnato l'atto, ma ne ha interesse. Vi sono atti amministrativi il cui annullamento non può essere limitato alle singole parti processuali. Si tratta di atti che nella loro applicazione, e pertanto anche gli effetti di un loro annullamento, determina conseguenze *erga omnes*. (Cass. Sez.I 13 marzo 1998 n. 2734: peculiari categorie di atti amministrativi, come quelli che hanno natura regolamentare, e quelli di portata generale, se annullati dispiegano la loro efficacia nei confronti non solo di chi ricorre, ma di tutti coloro che di quell'atto ne sono destinatari).

Un principio che si informa all'imparzialità, al buon andamento ed alla *par condicio* nell'attività della pubblica amministrazione. Il reclutamento previsto dal legislatore non può non essere improntato ai doveri imposti dalla legge, dai diritti e dalla Costituzione, il che porta come logica conseguenza che non può trovare applicazione nei confronti dell'odierna ricorrente una disposizione oggetto di annullamento.

PERICULUM IN MORA

Il mancato inserimento della Falconeri ha prodotto un danno grave alla ricorrente che si è vista esclusa dalle assunzioni in ruolo. In prima battuta stante il reiterato rifiuto del Miur a riconoscere il dichiarato valore abilitante del diploma magistrale, con grave perdite da parte della aspirante docente, una situazione, che, però, rischia di riproporsi a seguito del nuovo piano di assunzioni previsto dal DDL cosiddetto " La buona scuola", la cui approvazione dovrebbe



portare alla stabilizzazione ed all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico presenti nelle graduatorie e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento alla data di entrata in vigore della legge. Peraltro l'assunzione passa attraverso una serie di adempimenti e che vede l'individuazione dei soggetti da assumere al 50 per cento tra vincitori del concorso del 2012 nell'ambito regionale in cui sono iscritti e al 50 per cento nell'ambito della provincia nella cui graduatoria risultano inseriti, e, esaurite le due fasi precedenti, l'assunzione avverrebbe sui posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia a livello nazionale. Gli aspiranti docenti saranno chiamati ad esprimere la preferenza fra tutti gli ambiti territoriali, tra quelli prescelti varrà il punteggio più alto, ed a parità di punteggio il grado di istruzione superiore. In buona sostanza i docenti avranno possibilità di scelta in tutti gli ambiti territoriali italiani, il che porta come logica conseguenza che un aspirante docente anche con un punteggio bassissimo, ad opera delle scelte effettuate dagli altri docenti, può concorrere all'assunzione poiché a base nazionale sugli ambiti prescelti.

Una decisione assunta nei tempi e nei modi di un procedimento ordinario, sebbene nel rito lavoro, non permetterebbe la partecipazione utile all'immissione in ruolo, ed al contempo determinerebbe l'invalidazione delle operazioni già svolte. Da qui la scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, dettato dalla mancanza oggettiva di tempo necessario a far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente all'inserimento in GAE. Un procedimento ordinario rischia di compromettere, per i tempi dello stesso, il diritto dell'odierna ricorrente di partecipare in modo utile all'immissione in ruolo per l'anno 2015/2016, così come previsto dal piano governativo, per tutti coloro che sono iscritti nelle GAE. Appare quindi evidente il pregiudizio irreparabile e grave relativo sia alle condizioni professionali che economiche, senza alcuna possibilità di rimedio data l'imminente eliminazione delle stesse graduatorie ad esaurimento prevista dal Governo a fronte della immissione in ruolo di tutti quelli che vi sono inseriti. Determinazioni diverse comporterebbero l'impossibilità per i docenti precari della stabilizzazione anche dopo molti anni di precariato,



con violazione delle direttive comunitarie, dei diritti e delle aspettative di tale personale e li confinerebbe in uno stato di disoccupazione.

Tutto quanto sopra premesso la signora Falconeri Eleonora, *ut* sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'III.mo Tribunale Civile di Ragusa, sez. Lavoro, affinché Voglia, per i motivi sopra esposti, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, rigettata ogni istanza deduzione ed eccezione contraria, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale adito, in via cautelare, *inaudita altera parte* o in via subordinata, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, ordinare alle amministrazioni convenute l'inserimento della ricorrente Falconeri Eleonora nella III fascia delle Gae definitive nell'Ambito territoriale di Ragusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli aa.ss. 2014/2017 e di ogni altro atto connesso e conseguente per la valutazione di tutti i titoli e servizi sì da permettere la partecipazione al piano straordinario governativo di immissione in ruolo.

NEL MERITO

Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ragusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima ricorrente in virtù della valutazione dei titoli posseduti e previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, per l'effetto



condannare le Amministrazioni ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie con decorrenza dall'approvazione delle stesse e nella posizione che sarà individuata con il punteggio conseguito dopo la valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge si da permettere la partecipazione al piano straordinario governativo di immissione in ruolo, in osservanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3658 del 14.07.2014 e con sentenza n. 1973/2015, previa dichiarazione di nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ragusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE); delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Ragusa classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli aa.ss. 2014/2017 per la parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

In subordine, laddove la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017, così come rettificata per l'effetto dell'inserimento della ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, ai fini di una corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR su base meritocratica del miglior punteggio maturato nelle stesse graduatorie.

Si fa espressa riserva sin d'ora di veder tutelati i propri diritti compreso quello di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per il comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Con vittoria di spese e competenze.

Avv. Maria Catena Guastella



Si allegano:

- 1) Procura alle liti
- 2) Copia diploma magistrale
- 3) Copia diffida al Miur e Usp Ragusa del 23.06.2015
- 4) Copia lettera di non accoglimento dell'USP di Ragusa del 29.06.2015
- 5) Dichiarazione sostitutiva della certificazione reddituale familiare
- 6) Copia documenti di riconoscimento e codice fiscale
- 7) Sentenza del Consiglio di Stato del 2014 n.3658
- 8) Sentenza Consiglio di Stato n. 1937 del 2015

Vittoria

Avv. Maria Catena Guastella

Istanza per la modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti (ex art.151 c.p.c.).

Sulla base della premessa che: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per le Classi di concorso Infanzia e Primaria, che in base al piano governativo l'immissione in ruolo prevede la facoltà dei docenti inseriti nelle suddette GAE di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti territoriali Nazionali, che, conseguentemente, ogni candidato potrà concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, appare necessario che ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio il ricorso debba essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati alle suddette classi di concorso per tutti i 101 Ambiti territoriali.



La notifica del ricorso secondo i modi ordinari si rende impossibile dato il numero immane di destinatari, la pubblicazione in G.U. appare eccessivamente onerosa per la parte e l'efficacia della notifica per pubblici proclami non pare raggiungere adeguatamente lo scopo per pacifica giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (sent. 106 del 19.2.1990), rilevato che l'art.12 l.205/2000 ha previsto la possibilità per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo compreso quello telematico o telefax ai sensi dell'art.151 c.p.c, che il Tar lazio, recependo tale norma, dispone in casi simili, la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata ed analogamente i Tribunale in Funzione di Giudici del lavoro, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, ritenendo legittimo l'accesso a forme diverse di notifica in applicazione dell'art.151 c.p.c.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

Fa istanza

Affinchè la S.V.Ill.ma. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità alternative, ai sensi dell'art.151 c.p.c.,

Voglia

Pertanto, autorizzare la notificazione del ricorso a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) relativi agli anni scolastici 2014-2017 attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale del Miur dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede , numero di registro del ricorso e data dell'udienza; nome della ricorrente e Amministrazione convenuta; sunto del ricorso; indicazione dei contro interessati con la seguente indicazione: tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) relativi agli anni scolastici 2014-2017 ed in particolare, con riferimento



alle suddette classi a quelle dell'ambito di Roma nonché il testo integrale del ricorso ed il decreto di fissazione udienza.

Ai sensi della legge sul Contributo Unificato si dichiara che per la presente controversia di valore indeterminato, il relativo contributo unificato non viene versato per avere la ricorrente un reddito imponibile nell'anno 2015 non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art.76 del D.P.R. 115/2002.

Vittoria 10.7.2015

Avv. Maria Catena Guastella

